



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Servizio di Noleggio con conducente
- Art. 3 – Rimesse
- Art. 4 – Foglio di servizio
- Art. 5 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 6 – Fonti normative
- Art. 7 – Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 8 – Contingente delle autorizzazioni
- Art. 9 – Commissione interna e consultazione delle parti sociali

TITOLO II – MODALITÀ, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 10 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 11 – Requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 12 – Requisiti professionali per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 13 – Requisiti relativi all’impresa per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 14 – Disponibilità del veicolo
- Art. 15 – Disponibilità della rimessa
- Art. 16 – Forme giuridiche di esercizio
- Art. 17 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 18 – Bando
- Art. 19 – Presentazione delle domande
- Art. 20 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
- Art. 21 – Inizio del servizio
- Art. 22 – Validità dell’autorizzazione
- Art. 23 – Trasferibilità dell’autorizzazione

TITOLO III – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 24 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 25 – Prescrizioni di esercizio
- Art. 26 – Manutenzione e controlli del veicolo
- Art. 27 – Sostituzione del veicolo
- Art. 28 – Sostituzione alla guida
- Art. 29 – Comportamento del conducente in servizio
- Art. 30 – Comportamento degli utenti
- Art. 31 – Trasporto passeggeri disabili
- Art. 32 – Trasporto bagagli e animali
- Art. 33 – Interruzione del trasporto
- Art. 34 – Tariffe e condizioni del trasporto

TITOLO IV – CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 35 – Vigilanza e controlli
- Art. 36 – Tipologie di sanzioni
- Art. 37 – Violazioni e criteri di graduazione
- Art. 38 – Sospensione dell’autorizzazione
- Art. 39 – Revoca dell’autorizzazione
- Art. 40 – Procedimento sanzionatorio

TITOLO V – NORME FINALI

- Art. 41 – Entrata in vigore
- Art. 42 – Pubblicazione del regolamento e comunicazione ai titolari di autorizzazione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Servizio Noleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura:** è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a trasporti pubblici di linea.
2. **Autorizzazione:** il titolo abilitativo rilasciato dal Comune per l'esercizio del servizio NCC.
3. **Titolare/Vettore:** il soggetto intestatario dell'autorizzazione.
4. **Conducente:** il soggetto che guida il veicolo adibito al servizio NCC, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. **Veicolo:** autovettura destinata al servizio NCC, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente (categoria M1), come definiti dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.
6. **Rimessa:** il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale, oltre alla sede operativa, possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica del territorio di riferimento. Il vettore deve avere e mantenere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
7. **Foglio di servizio:** il documento, in formato cartaceo o elettronico, che registra i dati essenziali di ciascun servizio NCC e ne attesta la preventiva prenotazione e lo svolgimento.
8. **Sede operativa:** il luogo, anche distinto dalla rimessa, destinato allo svolgimento delle attività amministrative, organizzative e di gestione del servizio NCC, quali la ricezione delle prenotazioni, il coordinamento dei servizi e la gestione dell'attività d'impresa. La sede operativa deve essere nella disponibilità del titolare ed essere conforme alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e, ove applicabile, commerciale.

Art. 2 – Servizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio N.C.C. è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al successivo Art. 3.
3. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio predisposto secondo le disposizioni di legge.
4. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia, Regione o Stato in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 7, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 3 – Rimesse

1. Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è tenuto a disporre della sede operativa e di almeno una rimessa situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. La rimessa deve:
 - a. essere nella disponibilità giuridica del titolare (proprietà, locazione o altro titolo idoneo);

- b. essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
 - c. essere idonea allo stazionamento del veicolo e alla sua custodia;
 - d. costituire il riferimento operativo per l'organizzazione del servizio.
3. Presso la rimessa devono essere disponibili i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la documentazione relativa ai servizi effettuati.
 4. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno delle rimesse, fatto salvo quanto disposto nel successivo Art. 5.
 5. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
 6. L'utilizzo di rimesse ubicate in altri Comuni non esonera dall'obbligo di mantenere un collegamento effettivo e funzionale con la rimessa principale situata nel territorio comunale.
 7. L'inizio del servizio deve avvenire presso una delle rimesse nella disponibilità del vettore.
 8. Non è imposto l'obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singolo servizio. Il servizio deve tuttavia essere organizzato in modo coerente con la disponibilità delle rimesse e con la natura di servizio non di linea.
 9. Divieto di utilizzo meramente formale della rimessa.
 - a. La rimessa situata nel territorio comunale non può essere oggetto di utilizzo meramente formale o fittizio.
 - b. L'attività deve presentare un collegamento effettivo con il territorio comunale, desumibile dall'organizzazione del servizio e dalla documentazione disponibile.
 10. Il Responsabile dell'Area Amministrativa può disporre verifiche sulla effettiva disponibilità e utilizzo della rimessa, nonché sulla coerenza tra l'organizzazione del servizio e quanto dichiarato dal titolare
 11. Nel caso di più autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Art. 4 – Foglio di servizio

1. Per ogni servizio di noleggio con conducente deve essere compilato, prima dell'inizio dello stesso, un apposito foglio di servizio, anche in formato elettronico.
2. Il foglio di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - data e ora della prenotazione;
 - data e ora di inizio del servizio;
 - generalità del committente o riferimento alla prenotazione;
 - luogo di partenza e destinazione;
 - targa del veicolo utilizzato.
3. Il foglio di servizio può essere redatto e conservato in formato cartaceo o elettronico, purché siano garantite:
 - la non modificabilità dei dati successivamente alla compilazione;
 - la tracciabilità delle informazioni;
 - la possibilità di immediata esibizione agli organi di controllo.
4. Il conducente è tenuto ad avere a bordo del veicolo copia del foglio di servizio, anche su supporto elettronico, purché immediatamente accessibile e consultabile.
5. Il foglio di servizio deve essere conservato per un periodo non inferiore a 12 mesi ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza.
6. La mancata compilazione preventiva del foglio di servizio o la sua assenza a bordo del veicolo costituisce violazione delle disposizioni regolamentari ed è soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 5 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

7. Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga, da approvarsi in sede di Giunta Comunale, nel caso in cui nel comune non sia esercitato il servizio di taxi; è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
 - c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.
8. L'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

Art. 6 – Fonti normative

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:
 - D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931;
 - art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.m.ii.;
 - Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 e ss.m.ii.;
 - Legge Regionale 29 gennaio 2026, n.2;
 - D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 e L. 11/02/2019 n. 12;
2. Per quanto applicabile, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.

Art. 7 – Competenza e vigilanza sul servizio

1. Tutte le competenze amministrative del presente regolamento (es rilascio, revoca autorizzazioni e/o modifiche del regolamento) sono riferite al Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. La relativa vigilanza è affidata alla Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine.
3. Gli agenti di Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.
4. Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 8 – Contingente delle autorizzazioni

1. Il fabbisogno comunale di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è individuato in n. 9 (nove), sulla base delle caratteristiche del territorio, dei flussi turistici e della domanda di mobilità.
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili è determinato nel rispetto della programmazione e dei contingenti stabiliti dalla normativa regionale e dagli atti di pianificazione sovraordinati.
3. Il Comune trasmette agli enti competenti il proprio fabbisogno ai fini della definizione del contingente complessivo.
4. Il rilascio delle autorizzazioni avviene nei limiti del contingente determinato ai sensi della normativa vigente.

5. Il fabbisogno di cui al comma 1 può essere aggiornato mediante apposita istruttoria tenendo conto:
 - del fabbisogno di mobilità del territorio;
 - delle caratteristiche demografiche e territoriali del Comune;
 - dei flussi turistici e della domanda potenziale di servizio;
 - degli indirizzi e dei parametri eventualmente risultanti dagli atti di programmazione sovraordinati.
6. La Giunta comunale può formulare indirizzi o promuovere valutazioni istruttorie ai fini dell'eventuale revisione del contingente, ferma restando la disciplina stabilita dal presente regolamento.

Art. 9 – Commissione interna e consultazione delle parti sociali

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo acquisendo il parere non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate. La valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, al bando e all'assegnazione delle autorizzazioni e per qualsiasi altra questione relativa al servizio può essere rimessa ad una Commissione interna composta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, da un rappresentante dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa e da ulteriori altri soggetti che il Responsabile ritenga necessario interpellare.

TITOLO II – MODALITÀ, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 10 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. Il bando di concorso, deve essere esposto all'albo pretorio per un minimo di 15 giorni e può essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale per massimizzarne la diffusione.

Art. 11 – Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune Italiano;
 - b) avere età non inferiore ad anni 21;
 - c) idoneità morale, consistente nell'assenza di condanne penali definitive per reati che incidono sulla affidabilità professionale, nonché nell'assenza di misure di prevenzione o di sicurezza;

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.
3. I requisiti di cui al presente articolo attengono alla idoneità soggettiva del richiedente e devono essere posseduti dal titolare dell'autorizzazione o, in caso di persona giuridica, dai soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 – Requisiti professionali per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - a) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dalla competente ATS o dal medico del lavoro a ciò abilitato (Il requisito può essere assolto mediante produzione di certificato CAP);
 - b) essere in possesso di patente di guida idonea;
 - c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo KB (CAP KB);
 - d) essere iscritto alla Sezione del ruolo provinciale dei conducenti (auto - "*Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea*") adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Brescia, ai sensi dell'articolo 25, comma 2bis, della Legge regionale n. 6/2012.
 - e) non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza dell'attività;
2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.
3. Il requisito professionale deve essere posseduto dal soggetto che svolge l'attività di conduzione del veicolo. Nel caso di impresa individuale, tale requisito deve essere posseduto dal titolare.
4. Nel caso di esercizio in forma societaria, i requisiti professionali devono essere posseduti da almeno un soggetto stabilmente inserito nell'organizzazione dell'impresa, individuato quale responsabile dell'attività e preposto alla gestione e allo svolgimento del servizio. Tale soggetto può essere il legale rappresentante, un socio, un amministratore o un dipendente appositamente incaricato.
5. Resta fermo che i conducenti impiegati nello svolgimento del servizio devono essere in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Requisiti relativi all'impresa per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività in forma di impresa.
2. Il titolare deve risultare iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Disponibilità del veicolo

1. Il richiedente deve dimostrare la proprietà o disponibilità giuridica ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 del veicolo, da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della medesima legge;
2. Il veicolo deve essere conforme alle disposizioni del Codice della strada e alle eventuali prescrizioni comunali.

Art. 15 – Disponibilità della rimessa

1. Il richiedente deve dimostrare la disponibilità giuridica, anche successivamente alla partecipazione al bando ma comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del Comune, in conformità a quanto previsto

dalla normativa vigente;

2. La rimessa deve essere idonea allo stazionamento del veicolo e conforme alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 16 – Forme giuridiche di esercizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii, ossia:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 17 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non può essere rilasciata a soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. siano sottoposti a cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
 - b. siano incorsi, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti definitivi di revoca o decadenza di autorizzazioni NCC o taxi, ovvero abbiano trasferito autorizzazioni NCC prima del decorso del termine minimo previsto dalla normativa vigente;
 - c. si trovino in stato di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, salvo intervenuta riabilitazione ai sensi della normativa vigente;
 - d. abbiano riportato condanne penali definitive che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio di una professione o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese, salvo intervenuta riabilitazione;
 - e. abbiano riportato condanne penali definitive per reati non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione o che incidano sull'affidabilità morale e professionale richiesta per l'esercizio del servizio, salvo intervenuta riabilitazione;
 - f. abbiano riportato condanne definitive per reati in materia di circolazione stradale connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora tali condanne incidano sull'idoneità alla conduzione professionale;
 - g. siano incorsi, in via definitiva, in reiterate violazioni gravi della normativa in materia di trasporto pubblico non di linea o di circolazione stradale, tali da compromettere l'affidabilità professionale;
 - h. non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, ove accertato ai sensi della normativa vigente.
2. Le cause di impedimento di cui al presente articolo non operano qualora sia intervenuta riabilitazione o cessazione degli effetti ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune si riserva di valutare, caso per caso, la rilevanza delle condanne e delle violazioni ai fini dell'idoneità morale e professionale del richiedente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Art. 18 – Bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine di presentazione delle domande e indicazione del termine entro il quale deve essere effettuata la valutazione delle domande;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 19 – Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta secondo quanto indicato nel bando, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, codice fiscale del richiedente;
 - b) possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11, 12 e 13;
 - c) insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 15;
 - d) indicazione di eventuali titoli di preferenza che potranno essere inseriti nel bando;
 - e) Il recapito al quale possono essere inviate le comunicazioni.
2. Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 21/1992 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 20 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, entro 30 giorni, l'eventuale commissione che sarà nominata per la valutazione delle domande, provvede all'esame delle istanze pervenute ed alla valutazione dei titoli di preferenza e quindi, mediante verbale, forma la graduatoria che andrà trasmessa al Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa tenuto al rilascio delle autorizzazioni, valuta i lavori della commissione e la composizione della graduatoria, e qualora non rilevi profili di illegittimità e/o errori, la approva e ne prescrive la pubblicazione all'Albo Pretorio determinandone l'avvio di sua validità.
3. Il Responsabile decorsi 15 giorni di pubblicazione della graduatoria, notifica il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazione.
4. In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre, entro 90 giorni dalla notifica della stessa, i seguenti documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:
 - certificato di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 25 della Legge Regionale 6/2012;
 - carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità giuridica;
 - contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
 - documentazione atta a dimostrare la sede operativa e la disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
 - i documenti attestanti i titoli di preferenza;
 - iscrizione al Registro Imprese (in caso di società).
5. Il Responsabile dell'Area Amministrativa acquisita tutta la documentazione elencata, entro 30

giorni dal ricevimento rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

6. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione non vengano prodotti i documenti di cui al presente articolo o si rilevi la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti articoli, la sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 15, o l'insussistenza dei titoli di preferenza dichiarati, il Responsabile dell'Area Amministrativa dichiara la decadenza del provvedimento di assegnazione, salvo proroga per ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità, e provvede ad ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.
7. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
8. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento

Art. 21 – Inizio del servizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza; il Responsabile dell'Area Amministrativa, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 60 giorni.
2. È obbligo del titolare dell'autorizzazione procedere all'iscrizione al registro elettronico NCC-taxi (RENT) nella sezione Autorizzazione per il servizio NCC.

Art. 22 – Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio Amministrativo, mediante i canali forniti dallo sportello telematico, il cambiamento di sede operativa o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.
3. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 23 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve essere tale da impedire l'esercizio dell'attività e deve essere accertata dalla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:
 - a. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento;
 - b. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.

3. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di due anni, l'autorizzazione è revocata.
4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione di tutta la necessaria documentazione prevista dai precedenti articoli e della seguente documentazione aggiuntiva:
 - a) contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
 - b) dichiarazione di successione e eventuale atto (*mortis causa*).
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere a nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di 5 anni dal trasferimento della prima.

TITOLO III – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 24 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

1. I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio e devono essere dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo.
2. Specifiche caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione.

Art. 25 – Prescrizioni di esercizio

1. L'inizio e il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire dalla rimessa del comune fatte salve le deroghe previste dalla normativa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
2. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio. Il foglio di servizio può essere tenuto in formato cartaceo o elettronico, purché garantisca la tracciabilità e la disponibilità immediata ai fini dei controlli.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia di Brescia, previa comunicazione ai comuni predetti.
4. Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.
5. Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 26 – Manutenzione e controlli del veicolo

1. Fatta salva la verifica prevista dagli organi della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC), i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale nelle forme ritenute più idonee. Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dalla Giunta o dalla Polizia Locale.
2. Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non avvenga il Responsabile dell'Area Amministrativa, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente

regolamento.

Art. 27 – Sostituzione del veicolo

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile dell'Area Amministrativa rilasciato su istanza del titolare. Prima dell'ammissione in servizio, il veicolo deve essere sottoposto a verifica nelle forme ritenute più idonee.
2. Il Responsabile dell'Area deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo.

Art. 28 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone iscritte al ruolo dei conducenti. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere iscritti al ruolo dei conducenti.

Art. 29 – Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito il mezzo e in efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - g) conservare nel mezzo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
 - h) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
2. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
 - c) portare animali propri nel veicolo;
 - d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei disabili.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 30 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
 - b) mangiare, bere o fumare, compiere atti contrari alla decenza, fare rumori molesti durante il trasporto;
 - c) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
 - d) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
2. Gli utenti possono rivolgere al Responsabile dell'Area Amministrativa istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 31 – Trasporto passeggeri disabili

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili purché non presenti un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato.
2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
3. Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente e deve essere garantito.
4. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla norma.

Art. 32 – Trasporto bagagli e animali

1. È obbligatorio il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 33 – Interruzione del trasporto

1. Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 34 – Tariffe e condizioni del trasporto

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.
2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di definire delle tariffe calmierate per determinati servizi di rilevanza sociale, come ad esempio il trasporto da e verso strutture ospedaliere.

TITOLO IV – CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 – Vigilanza e controlli

1. Il controllo sull'esercizio del servizio NCC è svolto dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti ai sensi della normativa vigente.
2. I soggetti esercenti il servizio sono tenuti a:
 - esibire, su richiesta, l'autorizzazione;
 - esibire il foglio di servizio;
 - fornire ogni informazione utile ai controlli.
3. I controlli possono essere effettuati:
 - su strada;
 - presso la rimessa;
 - presso la sede dell'impresa, ove esistente.
4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo, avvalendosi degli uffici comunali, d'ufficio o in seguito a reclami, può promuovere inchieste, assumere le proprie determinazioni e adottare i provvedimenti del caso.

Art. 36 – Tipologie di sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa pecuniaria;
 - diffida;
 - sospensione dell'autorizzazione;
 - revoca dell'autorizzazione.
2. L'applicazione delle sanzioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Art. 37 – Violazioni e criteri di graduazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, le violazioni sono valutate in relazione alla loro gravità, alla reiterazione e alle conseguenze prodotte sul servizio.
 - a. Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni di lieve entità, sanzionabili con diffida e/o sanzione pecuniaria:
 - irregolarità formali nella compilazione del foglio di servizio;
 - mancata esibizione immediata dei documenti, qualora successivamente prodotti;
 - altre violazioni che non incidano in modo sostanziale sulla regolarità del servizio.
 - b. Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni di media gravità, sanzionabili con la sospensione:
 - mancata compilazione preventiva del foglio di servizio;
 - assenza del foglio di servizio a bordo del veicolo;
 - irregolarità relative alla rimessa o alla sede operativa;
 - reiterazione di violazioni lievi;
 - c. Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni di grave entità, sanzionabili con la revoca:
 - esercizio del servizio in assenza dei requisiti prescritti;
 - utilizzo del servizio in modo difforme dalla normativa vigente;
 - reiterazione di violazioni di media gravità;
 - mancato avvio o interruzione ingiustificata del servizio;
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa valuta in ogni caso la gravità della violazione sulla

base delle circostanze concrete.

Art. 38 – Sospensione dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'autorizzazione è disposta in caso di violazioni di media gravità o di reiterazione di violazioni.
2. Nei casi previsti dalla normativa statale e regionale vigente, si applica la sospensione dell'autorizzazione nei termini e per la durata stabiliti dalla medesima normativa.
3. Nei casi in cui la normativa vigente preveda la sospensione dell'autorizzazione in misura pari al periodo di sospensione della carta di circolazione, il relativo provvedimento comunale è adottato in conformità a tale disciplina.
4. Durante il periodo di sospensione è vietato l'esercizio del servizio.

Art. 39 – Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - b. esercizio abusivo o gravemente difforme del servizio;
 - c. reiterazione di violazioni gravi;
 - d. mancato avvio del servizio nei termini stabiliti o interruzione prolungata dello stesso senza giustificato motivo.

Art. 40 – Procedimento sanzionatorio

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative avviene nel rispetto della Legge 24 novembre 1981 n. 689
2. È garantito il diritto di partecipazione e difesa dell'interessato.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dal Responsabile dell'Area Amministrativa, previa contestazione degli addebiti.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni salvo che non ne sia dichiarata l'immediata eseguibilità.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.
3. Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 42 – Pubblicazione del regolamento e comunicazione ai titolari di autorizzazione

1. Dopo l'approvazione, il presente regolamento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, nell'area Disposizioni generali, Atti generali, Atti amministrativi generali, Regolamenti per la piena conoscibilità e trasparenza a tutti gli interessati.
2. Tale pubblicazione è ritenuta valida anche ai fini della comunicazione del Regolamento ai titolari di autorizzazione.